



ORIGINALE

COMUNE DI TRESCORE CREMASCO
PROVINCIA DI CREMONA

DELIBERAZIONE N. 30

Adunanza del 27-06-2022

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE TARI ANNO 2022

L'anno **duemilaventidue** addì **ventisette** del mese di **giugno** alle ore **19:30** nella residenza municipale, per riunione di Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

1. Barbati Angelo	Presente
2. Stollo Luisa	Presente
3. Bianchessi Barbieri Daniele	Presente
4. Barbati Filippo	Presente
5. Boiocchi Daniele	Presente
6. Lameri Giovanni Lauro	Presente
7. Vailati Selene	Presente
8. Ogliari Giancarlo	Presente
9. Ogliari Osvaldo	Presente
10. Piacentini Stefano	Presente
11. Di Giuseppe Rosella	Presente

Presenti n. 11 Assenti n. 0

Partecipa il Segretario Comunale Dr. Massimiliano Alesio, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Accertata la validità dell'adunanza, il Angelo Barbati in qualità di SINDACO ne assume la presidenza, dichiarando aperta la seduta e invitando il Consiglio Comunale a deliberare in merito all'oggetto sopra indicato.

APPROVAZIONE TARIFFE TARI ANNO 2022

IL CONSIGLIO COMUNALERICHIAMATI:

- L'art. 1, comma 639, della Legge n. 147/2013 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- L'art. 1, comma 738, della Legge n. 160/2019 ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- L'art. 1, comma 654, della Legge n. 147/2013, prescrive che, in ogni caso, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
- L'art. 1, comma 527, della Legge n. 205/2017 ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio "*chi inquina paga*";
- La deliberazione dell'ARERA n. 443/2019 e s.m.i. ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021;
- L'art. 8 del D.P.R. n. 158/1999 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- Il comma 702 dell'art. 1 della Legge n. 147/2013 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.lgs. n. 446/1997;
- La deliberazione ARERA n. 363/2021/R/RIF del 03/08/2021 "*Approvazione del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025*";
- la determinazione ARERA n.2/DRIF/2021 del 04/11/2021 "*Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con deliberazione 363/2021/R/RIF (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025*";

VISTI:

- L'art. 1, comma 683, della Legge n. 147/2013: "*Il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia (...)*";
- L'art. 1, comma 169 della Legge Finanziaria 2007 (Legge n. 296/2006): "*Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno*";

PRESO ATTO che con delibera di cui ad un punto precedente dell'ODG, il Consiglio Comunale ha approvato, secondo le regole del nuovo metodo tariffario MTR-2 definito da ARERA, il Piano Economico Finanziario (PEF) 2022-2025;

RICHIAMATO inoltre il D.lgs. n.116/2020 con cui sono state introdotte importanti modifiche al D.lgs. n. 152/2006 “*Testo Unico dell’Ambiente (TUA)*” ed in particolare:

- L’art. 183 con la definizione di “*rifiuti urbani*” uniformandola a quella comunitaria, facendo così venir meno i cosiddetti rifiuti assimilati;
- L’art. 184 con la classificazione dei rifiuti ed in particolare con la parziale modifica dell’elenco dei rifiuti speciali;
- L’abrogazione della lett. g) del comma 2 dell’art.198 con il venir meno del potere dei comuni di regolamentare l’assimilazione per qualità e quantità dei rifiuti speciali;
- L’art. 238 comma 10 con l’esclusione della corresponsione della componente tariffaria, rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti, per le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani e li conferiscono al di fuori del servizio pubblico;

RITENUTO, pertanto, di approvare le tariffe TARI relative all’anno 2022, suddivise tra utenze domestiche e utenze non domestiche, come dettagliatamente indicate nell’All. 1 alla presente deliberazione, il quale costituisce parte integrante della medesima;

VISTO il D.lgs. n. 267/2000, recante il Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali (TUEL);

ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e a quella contabile, espressi ai sensi dell’art.49 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, D.lgs. n. 267/2000;

UDITI i seguenti interventi:

OGLIARI OSVALDO: “*Segnalo che nell’area riservata ai consiglieri comunali, non è stato inserito il Piano Economico Finanziario relativo alla TARI anno 2022. E’ stato inserito per ben due volte la bozza di deliberazione, ma manca il PEF. Ritengo che il fatto sia indubbiamente grave in quanto non abbiamo potuto esaminare la sostanza del punto all’ordine del giorno.*”

OGLIARI GIANCARLO: “*La mancata messa a disposizione del PEF costituisce un fatto sicuramente pregiudizievole per i diritti dei consiglieri. Siamo stati privati della necessaria conoscenza dei dati finanziari. Per questa ragione, chiediamo il rinvio del punto.*”

SEGRETARIO COMUNALE: “*Prendo atto della segnalazione dei consiglieri di minoranza e non ho motivo di dubitare della veridicità della medesima. A nome dell’amministrazione e degli uffici comunali porgo le mie doverose scuse per la manchevolezza che si è determinata.*”

SINDACO: “*Comprendo le ragioni della segnalazione, ma evidenzio anche che non ci sono più i tempi tecnici per il rinvio. Quindi il punto sarà comunque messo in votazione.*”

Si pone in votazione il rinvio dell’oggetto:

CON VOTI favorevoli n. 3, contrari n. 8 (Barbati Angelo, Barbati Filippo, Bianchessi Barbieri Daniele, Di Giuseppe Rosella, Boiocchi Daniele, Lameri Giovanni, Vailati Selene, Strollo Luisa), astenuti nessuno, espressi in forma palese per alzata di mano da n. 11 Consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

- 1) **Di non approvare** il rinvio dell’oggetto;

Si pone in votazione l’approvazione delle tariffe tari anno 2022.:

CON VOTI favorevoli n. 8, contrari n. 3 (Ogliari Giancarlo, Ogliari Osvaldo, Piacentini Stefano), astenuti nessuno, espressi in forma palese per alzata di mano da n. 11 Consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

- 2) **Di dare atto** che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 3) **Di prendere atto** del Piano Finanziario (PEF) 2022-2025 e dei documenti ad esso allegati, approvato con disgiunta deliberazione in un punto precedente dell'ODG;
- 4) **Di approvare** le tariffe della Tassa sui Rifiuti (TARI) relative all'anno 2022 di cui all'allegato della presente deliberazione ed i coefficienti di adattamento e di produzione (Ka, Kb, Kc e Kd) applicati, in base all'area geografica di riferimento, alla tipologia di attività e alla composizione del nucleo familiare, che ne costituiscono parte integrante e sostanziale;
- 5) **Di dare atto** che alle tariffe TARI deve essere sommato il tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale, così come determinato dalla Provincia di Cremona;
- 6) **Di provvedere** ad inviare, nei termini di Legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del D.lgs. n. 360/1998;

Successivamente, stante la necessità e urgenza di procedere

CON VOTI favorevoli n. 8, contrari n. 3 (Ogliari Giancarlo, Ogliari Osvaldo, Piacentini Stefano), astenuti nessuno, espressi in forma palese per alzata di mano da n. 11 Consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

- 7) **di dichiarare** la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto:

IL SINDACO
Angelo Barbati

IL Segretario Comunale
Dr. Massimiliano Alesio
